

REGOLAMENTO ISTITUTIVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Indice:

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Istituzione e mandato

Art. 4 – Composizione e soggetti coinvolti

Art. 5 - Elezione, durata in carica, decadenza e scioglimento

Art. 6 - Sede e modalità di funzionamento

Art. 1 – Definizione

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (C.C.R.) è un organismo atto a sostenere la partecipazione attiva alla vita comunitaria da parte dei bambini e dei ragazzi, che opera in stretta sinergia con la Giunta e con il Consiglio comunale.
2. Il C.C.R. è costituito da una rappresentanza di bambini e di ragazzi designati per via elettiva dai propri coetanei, il cui mandato è quello di riportare l'attenzione del mondo adulto sulla realtà infantile, sulla sua condizione e sui suoi bisogni, nonché di approfondire tematiche di particolare rilievo sociale, ambientale, etc., e di sensibilizzare in merito i pari, la popolazione e gli amministratori locali.
3. Il C.C.R. rappresenta al tempo stesso un'occasione di conoscenza diretta delle istituzioni, e in particolare delle amministrazioni locali e dei modi del loro funzionamento.
4. Il C.C.R. rappresenta altresì un'occasione per sperimentare il funzionamento dei processi democratici connessi alla negoziazione di idee e di proposte con i pari e con gli adulti, nonché un'occasione nella quale agire un ruolo di rappresentanza non solo di sé ma di tutti i bambini e di tutti i ragazzi del territorio.

Art. 2 – Finalità

- * Stimolare il senso di appartenenza dei bambini e dei ragazzi al territorio e alla comunità;
- * Consentire ai bambini e ai ragazzi di essere protagonisti di decisioni che li riguardano da vicino;
- * Promuovere una cultura diffusa della partecipazione e della legalità;
- * Sostenere la formazione civica di bambini e ragazzi con particolare riferimento alla promozione del concetto di salvaguardia del *patrimonio collettivo*, e alla diretta conoscenza delle amministrazioni locali e dei modi del loro funzionamento;
- * Creare occasioni di confronto democratico e di collaborazione tra ragazzi, e tra ragazzi e adulti a partire da oggetti di lavoro reali e di interesse collettivo.

Art. 3 – Istituzione e mandato

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) di Germignaga viene formalmente istituito con atto di deliberazione del Consiglio comunale. Tale atto recepisce le direttive espresse dalla Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia¹, e in particolare il diritto dei bambini ad associarsi tra loro e a esprimere opinione su temi che li riguardano (artt. 12 e 15).
2. Il Consiglio comunale attribuisce al C.C.R. la funzione di organismo privilegiato di partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita comunitaria. Tale organismo si configura dunque al contempo sia come uno stimolo per l'Amministrazione Comunale a occuparsi in modo più puntuale delle tematiche che riguardano i ragazzi, sia come un'opportunità per i ragazzi stessi di sviluppare un più profondo senso civico, e una più profonda conoscenza delle istituzioni.
3. Il Consiglio comunale si impegna a mantenere un costante dialogo con il C.C.R., fatto di scambi reciproci e di un atteggiamento propositivo nei confronti delle istanze e delle proposte che verranno portate dai ragazzi.

¹ La convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, e depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991

Art. 4 – Composizione e soggetti coinvolti

1. Il C.C.R. è composto da una rappresentanza di bambini e di ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Germignaga – plesso di Germignaga, fino a un massimo di 14 membri. Tutti i suoi rappresentanti sono designati per via elettiva dai propri pari.
2. Il C.C.R. è presidiato da un educatore facilitatore, che ha il compito di accompagnare bambini e ragazzi durante i momenti di incontro e di aiutarli a interfacciarsi con i pari e con gli amministratori. E' altresì affiancato da almeno un'insegnante per ogni classe, quale referente del progetto.
3. Il C.C.R. è inserito all'interno dell'attività programmatica dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Germignaga, dal quale dipende e con il quale si rapporta costantemente.
4. Il C.C.R. è altresì in stretto contatto con la scuola, con la quale si interfaccia per l'elezione dei propri rappresentanti, per l'aggiornamento sulle attività svolte, e per la gestione di iniziative e di eventi di interesse comune.

Art. 5 - Elezione, durata in carica, decadenza e scioglimento

1. Le elezioni del C.C.R. avvengono di norma ogni due anni. La campagna elettorale si svolge durante la settimana che precede le elezioni. Ogni lista presenta una carta di intenti che propone 3 tematiche di particolare interesse sociale, ambientale, etc., esplorando con strumenti creativi il rapporto che intercorre tra di esse e la popolazione giovanile.
2. Le liste costituite liberamente da ragazzi non necessariamente appartenenti alla stessa classe, devono essere costituite al massimo da 10 elementi e al minimo da 6. Ogni lista deve nominare un capogruppo e un suo vice.
3. Entrano a far parte del C.C.R. tutti i componenti della lista vincente a cui si aggiungono i capigruppo delle prime quattro liste successive.
4. Nel caso di decadenza dalla carica di un consigliere per passaggio alla scuola secondaria di secondo grado o per qualsiasi altra causa, nella prima seduta utile del C.C.R. il componente decaduto viene sostituito con il primo dei non eletti. Se il nuovo consigliere è presente alla seduta, può partecipare alla discussione dei successivi punti all'ordine del giorno.
5. Una volta costituito, il C.C.R. nomina il proprio Sindaco, che ha il compito di relazionarsi con il Consiglio comunale di Germignaga almeno una volta all'anno.
6. Nel periodo immediatamente antecedente alle elezioni, all'interno della scuola devono essere attrezzati spazi appositamente dedicati.
7. Il giorno delle elezioni, prima delle operazioni di voto, vengono insediate le commissioni elettorali, che provvedono alla raccolta dei voti e allo spoglio delle schede.
8. La commissione elettorale è composta da un insegnante e da quattro ragazzi: gli scrutatori non devono essere iscritti alle liste dei candidati.
9. Durante le elezioni, lo scrutatore provvede a consegnare la scheda e la matita per il voto solo dopo aver individuato l'alunno elettore sull'elenco fornito dalla scuola. Il voto consiste nell'indicare il numero della lista prescelta. Ogni altro tipo di indicazione rende nullo il voto.
10. Lo spoglio e lo scrutinio delle schede elettorali viene espletato al momento della chiusura delle urne.
11. I nominativi dei consiglieri eletti vengono resi noti il primo giorno utile successivo ed il relativo elenco viene esposto nelle scuole coinvolte.

12. Il C.C.R. rimane in carica per due anni: a conclusione del loro mandato i consiglieri ricevono un attestato di partecipazione.

Art. 6 - Sede e modalità di funzionamento

1. Il C.C.R. può convocare le proprie riunioni presso i locali della scuola secondaria di primo grado, presso i locali del polo culturale (ex sede Pro Loco) o presso il Municipio
2. A rotazione un alunno svolge la funzione di segretario incaricato di redigere il verbale dell'incontro, a documentazione delle decisioni adottate. Ogni verbale è trasmesso all'ufficio protocollo del comune, che procede alla sua archiviazione.
3. I consiglieri raccolgono e portano al C.C.R. le proposte dei propri compagni e restituiscono agli stessi quanto è stato discusso e deciso all'interno del Consiglio.
4. Le materie oggetto di esame da parte del C.C.R. devono rientrare nelle seguenti aree tematiche.
AMBIENTE ED ECOLOGIA
ISTRUZIONE CULTURA E SPETTACOLO
SPORT E TEMPO LIBERO
SOLIDARIETA' E SALUTE
SICUREZZA STRADALE
5. Il C.C.R. si riunisce almeno due volte all'anno ed è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Consiglio deve essere presente il facilitatore, che svolge la funzione di coordinatore e di osservatore.
6. Il C.C.R. non è dotato di risorse finanziarie, per cui i progetti presentati dallo stesso vengono valutati ed eventualmente approvati dalla Giunta
7. E' facoltà della Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale fare richiesta di parere al C.C.R. su materie che siano oggetto del programma del C.C.R. medesimo. E' altresì facoltà del Sindaco, di ogni Assessore e dei Consiglieri Comunali chiedere di partecipare alle riunioni tematiche indette dal C.C.R., ed eventualmente iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti che siano stati oggetto di dette riunioni.
8. Il C.C.R. è chiamato a relazionare annualmente al Consiglio Comunale circa l'attività svolta.